

N. 49/2021 / CIRCOLARE / Prot. 52.2021 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI 1 Febbraio 2021

Alle aziende associate

AMMORTIZZATORI COVID 19 LEGGE DI BILANCIO 2021: TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gentili Associati,

Con il <u>messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021</u>, l'Inps detta le istruzioni operative per la trasmissione delle istanze di fruizione delle ulteriori settimane di ammortizzatori per Covid 19 (Cigo, Cigd e Aso) introdotte dalla legge di Bilancio 2021.

I trattamenti di cui sopra concessi dalla legge di Bilancio 2021, trovano applicazione <u>ai lavoratori che</u> risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni alla data del 1° gennaio 2021 (nelle ipotesi di "trasferimento d'azienda" e nei casi di cambio di appalto, è corretto computare il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro).

Si ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2021 non prevede l'obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale causa Covid 19, di versamento di alcun contributo addizionale.

La disciplina degli ammortizzatori Covid 19 nella legge di Bilancio 2021

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione degli ammortizzatori per Covid (Cigo, Cigd e Aso), a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per una durata massima di n. 12 settimane.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del "Decreto Ristori" e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 01-01-2021, sono imputati, ove autorizzati, alle n. 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

La legge di Bilancio 2021, opera una sostanziale differenziazione dell'arco temporale in riferimento al quale è possibile ricorrere alle diverse misure di integrazione salariale:

• i trattamenti di <u>Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo)</u> devono essere collocati nel periodo <u>compreso</u> tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;

www.confapiemilia.it - info@confapiemilia.it



• i trattamenti di <u>Assegno Ordinario Fis (Aso) e di Cassa Integrazione in Deroga (Cigd)</u> invece, devono essere collocati nel periodo compreso <u>tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2021</u>.

Trasmissione delle domande

All'interno del portale dell'Inps, sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle domande per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021.

A tal fine è stata istituita la seguente nuova causale: "Covid 19 L. 178/20": ulteriore periodo di n. 12 settimane di Cassa Integrazione Salariale (Ordinaria o in Deroga) e di Assegno Ordinario.

E' possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall'avvenuto rilascio da parte delle strutture territoriali dell'Istituto, delle autorizzazioni relative alle n. 6 settimane richieste ex "Decreto Ristori" (art. 12 DL n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020).

Termine di trasmissione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande relative a tutte le tipologie di trattamenti di integrazione salariale per Covid 19 è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Considerato che la legge di Bilancio è entrata in vigore il 01-01-2021, il termine per la presentazione delle sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese scorso, resta fissato al <u>28 febbraio 2021</u>.

Allegato: messaggio Inps n. 406 del 29 gennaio 2021

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi Direttore Confapi Emilia

Stol Sc